

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 79° - Numero 11

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 febbraio 2025

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 febbraio 2025, n. 5.

Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie pag. 2

LEGGE 25 febbraio 2025, n. 6.

Disciplina delle strutture turistico-ricettive pag. 22

LEGGE 25 febbraio 2025, n. 6.

Disciplina delle strutture turistico-ricettive.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni comuni

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e le altre strutture turistico-ricettive nella Regione al fine di valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata e garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

Art. 2.
Attività turistico-ricettiva

1. Si definisce turistico-ricettiva l'attività diretta all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione, dietro corrispettivo, di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.

Art. 3.
Tipologie di strutture turistico-ricettive

1. Le strutture turistico-ricettive si distinguono in:

a) strutture turistico-ricettive alberghiere:

- 1) alberghi;
- 2) condhotel;
- 3) residenze turistico-alberghiere;
- 4) residenze d'epoca alberghiere;
- 5) villaggi turistici;

b) strutture turistico-ricettive extralberghiere:

- 1) affittacamere;
- 2) alberghi diffusi;
- 3) alloggi agrituristici ed alloggi in aziende ittiche;
- 4) *bed & breakfast*;
- 5) campeggi;

- 6) case e appartamenti per vacanze;
- 7) case per ferie;
- 8) ostelli;
- 9) rifugi escursionistici e rifugi montani;
- 10) dimore destinate in tutto o in parte a turismo rurale;

c) altre strutture turistico-ricettive:

- 1) *marina resort*;
- 2) alloggi nautici diffusi;
- 3) *boat & breakfast*;
- 4) dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche.

Art. 4.

Periodi di apertura

1. I periodi di apertura delle strutture turistico-ricettive si distinguono in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura superiore a duecentosettanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non superiore a duecentosettanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare di cui almeno novanta consecutivi.

2. Il titolare dell'attività comunica al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tramite posta elettronica certificata, le date di apertura e chiusura della struttura turistico-ricettiva.

Art. 5.

Classificazione

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive.

2. La classificazione delle strutture turistico-ricettive ha validità per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di scadenza della validità delle classificazioni come disciplinate dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le strutture turistico-ricettive attivate, classificate o riclassificate durante il periodo di validità la classificazione ha valore per la frazione residua del periodo stesso. Gli adempimenti relativi al rinnovo delle classificazioni sono espletati nel semestre precedente la scadenza.

3. La classificazione delle strutture turistico-ricettive è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato tramite la presentazione della SCIA di cui all'articolo 9 al SUAP del comune territorialmente competente. Il SUAP, effettuate le verifiche di competenza, trasmette copia della SCIA al dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo.

COPIA
NOTA

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al comune territorialmente competente.

5. Per tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione e modifica delle strutture turistico-ricettive è previsto il versamento di diritti di segreteria pari a 75 euro su apposito conto corrente della Regione siciliana. Il mancato versamento comporta l'invalidità della segnalazione o della comunicazione. In caso di variazioni o integrazioni della segnalazione o della comunicazione il versamento va nuovamente eseguito. I proventi dei diritti di segreteria sono incamerati al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al 50 per cento mediante apposito capitolo di entrata da istituire nella rubrica del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti da destinare ai comuni con meno di 15.000 abitanti al fine di migliorarne l'accessibilità e la mobilità.

6. Alle strutture turistico-ricettive già esistenti e classificate alla data di entrata in vigore della presente legge per cui i rappresentanti legali abbiano presentato, alla data di entrata in vigore della presente legge, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti a strutture turistico-ricettive a valere su fondi extraregionali si applicano i requisiti minimi obbligatori previsti dalle normative vigenti alla data di presentazione delle citate istanze.

Art. 6.

Requisiti di sicurezza

1. Le strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021.

Art. 7.

Verifica della classificazione

1. Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in ogni momento e comunque a seguito della trasmissione della SCIA di cui all'articolo 9 o delle comunicazioni di cui all'articolo 5, verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura turistico-ricettiva corrispondenti alla classificazione autocertificata e qualora accerti che la struttura turistico-ricettiva possiede i requisiti per una classificazione inferiore a quella in essere procede alla rettifica della classificazione con provvedimento motivato da notificare all'interessato dandone altresì comunicazione al comune territorialmente competente.

COPIA
NON

Art. 8.

Requisiti morali degli esercenti l'attività turistico-ricettiva

1. Il titolare delle strutture di cui alla presente legge deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui il titolare dell'attività turistico-ricettiva sia una persona giuridica occorre designare un gestore in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti per il titolare o gestore. I titolari, i gestori o i loro rappresentanti sono soggetti all'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia di cui sopra.

Art. 9.

Esercizio dell'attività turistico-ricettiva

1. L'esercizio dell'attività turistico-ricettiva di cui alla presente legge è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 da presentarsi al SUAP del comune territorialmente competente ed è successivamente trasmessa al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ad eccezione degli alloggi agrituristici e degli alloggi in aziende ittiche, dei *marina resort*, degli alloggi nautici diffusi, dei *boat & breakfast* e delle locazioni turistiche di carattere non imprenditoriale, disciplinati rispettivamente dagli articoli 21, 31, 32, 33 e 35.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dal decreto assessoriale di cui all'articolo 5 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia, ambiente, prevenzione degli incendi nonché delle disposizioni in materia di efficienza energetica e di quelle di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

3. La SCIA, ove previsto, ricomprende anche le attività di erogazione di servizi complementari.

4. Nei casi di subentro nella titolarità delle strutture turistico-ricettive per atto tra vivi o *mortis causa* il subentrante è tenuto alla presentazione della SCIA di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'atto di cessione ovvero entro sessanta giorni dalla morte del precedente titolare.

5. Il subentrante dichiara il trasferimento dell'attività e il possesso dei requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'articolo 5 e dei requisiti morali di cui all'articolo 8.

6. La sospensione delle attività turistico-ricettive per un periodo superiore a trenta giorni è soggetta a comunicazione preventiva al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

COP1
NC

7. Nei periodi di apertura di cui all'articolo 4 l'attività delle strutture turistico-ricettive può essere sospesa per un periodo non superiore a centoventi giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, a pena di decadenza del titolo abilitativo. È fatta salva, in ogni caso, la sospensione dell'attività per interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per la durata degli stessi ai sensi della normativa vigente in materia.

8. La cessazione delle attività turistico-ricettive è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro dieci giorni al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al comune territorialmente competente.

Art. 10.

Codice identificativo delle strutture turistico-ricettive

1. I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture di cui alla presente legge espongono il Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni all'esterno delle strutture turistico-ricettive, integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti *web* e in tutte le forme di pubblicità.

Art. 11.

Denominazione delle strutture turistico-ricettive

1. La denominazione della struttura turistico-ricettiva è chiaramente riportata nell'insegna e in ogni forma di comunicazione pubblicitaria unitamente al CIN di cui all'articolo 10.

Art. 12.

Obblighi di comunicazione dei dati

1. I titolari o i gestori delle strutture turistico-ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tramite il sistema *turist@t*.

2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture turistico-ricettive, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

3. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza giornaliera, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno inoltre l'obbligo di registrare le presenze e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

COPIA
NOTA

5. È obbligo del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore, che provvede alla trasmissione telematica.

Art. 13.

*Pubblicità dei prezzi e informazioni
all'interno delle strutture turistico-ricettive*

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti delle strutture turistico-ricettive è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso nonché delle caratteristiche della struttura.

Art. 14.

Obblighi assicurativi

1. I titolari delle strutture turistico-ricettive, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 35, stipulano, per i periodi di esercizio, una polizza per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

2. Per gli alloggi nautici diffusi l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Capo II

Tipologie di strutture turistico-ricettive

Sezione I

Strutture turistico-ricettive alberghiere

Art. 15.

Alberghi

1. Sono alberghi le strutture turistico-ricettive a gestione unitaria e aperte al pubblico che, ubicate in uno o più edifici o parti di edifici, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate.

2. Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture che assicurano servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione delle autovetture.

3. Possono assumere la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più edifici facenti parte di un unico complesso adeguatamente delimitato e dotato di un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi sono consentite, previa indicazione nella SCIA di cui all'articolo 9:

a) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti;

b) l'attività di centro benessere, ivi comprese saune, bagni turchi e bagni a vapore, sia per le persone alloggiate sia per il pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

Art. 16.

Condhotel

1. Sono condhotel gli esercizi alberghieri che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni.

2. La superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati da condhotel, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

Art. 17.

Residenze turistico-alberghiere

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture turistico-ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più edifici o parti di edifici, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.

2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti anche attraverso distributori automatici.

Art. 18.

Residenze d'epoca alberghiere

1. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina.

2. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di residenze d'epoca mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere.

Sezione II

Strutture turistico-ricettive extralberghiere

Art. 19.

Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture turistico-ricettive composte da non più di sei camere per i clienti ubicate nella stessa unità immobiliare per un massimo di ventiquattro posti letto e con un massimo di quattro posti letto non sovrapponibili per

COPIA
NON

camera, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi oltre ad eventuali servizi complementari.

Art. 20.
Alberghi diffusi

1. Per la disciplina dell'albergo diffuso rimane fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

2. I servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11/2013 possono essere gestiti dallo stesso soggetto titolare dell'attività di albergo diffuso, in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore, o da un suo delegato.

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“d) albergo diffuso: possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati ubicati non solo nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comune ma anche in strutture fuori dal centro abitato, per non oltre il 50 per cento delle camere, e distanti non oltre 500 metri effettivi dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali;”.

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2013 è abrogato.

Art. 21.
Alloggi agrituristicici ed alloggi in aziende ittiche

1. Sono alloggi agrituristicici i locali siti in fabbricati rurali nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modificazioni.

2. Sono alloggi in aziende ittiche i locali siti in fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo e pescaturismo e le imbarcazioni da pesca professionale nei quali è dato alloggio a turisti da imprenditori ittici ai sensi della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni.

3. Le competenti strutture dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea trasmettono al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la denominazione della struttura e la relativa autorizzazione all'esercizio.

Art. 22.
Bed & breakfast

1. Sono *bed & breakfast* le strutture turistico-ricettive composte da non più di cinque camere per i clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a venti posti letto con un massimo di quattro posti letto per camera non sovrapponibili, ubicate nella stessa unità immobiliare, in cui sono forniti alloggio e servizi minimi ed è somministrata la prima colazione.

2. L'attività di *bed & breakfast* è esercitata esclusivamente nell'abitazione dove la persona fisica che ne ha la titolarità ha la residenza e il domicilio e risiede stabilmente. Inoltre nell'abitazione adibita a *bed & breakfast* devono essere presenti la stanza del titolare e la sala soggiorno.

3. Nei periodi di sospensione dell'attività ai sensi del primo periodo del comma 7 dell'articolo 9 e nei periodi di chiusura i locali dei *bed & breakfast* possono essere oggetto di locazione di natura transitoria ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

Art. 23.
Campeggi

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 1.
Campeggi

1. I campeggi sono strutture turistico-ricettive all'aria aperta, aperte al pubblico, a gestione unitaria, che in aree recintate forniscono di norma alloggio ai turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista senza ricorrere a trasporto eccezionale.

2. I campeggi possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento. Fatte salve le opere già realizzate e autorizzate è consentita inoltre la presenza di strutture temporaneamente ancorate al suolo realizzate senza l'ausilio di conglomerati cementizi o simili per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento della superficie totale delle piazzole. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a 5 e superiore a 8 metri quadrati per persona da alloggiare. Nell'area autorizzata a campeggio non possono essere presenti altre tipologie ricettive.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1982 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. I campeggi sono realizzati nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e dei requisiti di cui all'allegato A nelle aree appositamente indicate dagli strumenti urbanistici generali comunali.”.

3. Il comma 7 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1982 e successive modificazioni è abrogato.

4. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture

COPIA
NON

turistico-ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

5. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 14/1982 e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 24.

Aree sosta camper e caravan

1. Sono aree di sosta di autocaravan e caravan, omologati a norma delle disposizioni vigenti, le aree destinate esclusivamente al parcheggio dei predetti mezzi per un periodo massimo di 24 ore consecutive.

2. Sono aree attrezzate di sosta temporanea le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan per un massimo di 48 ore consecutive.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e sono munite delle seguenti dotazioni minime:

a) "sistema *camper service*" dotato di area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo e di colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell'acqua potabile;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;

e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue;

f) spazi di manovra adeguati alla viabilità interna dell'area, che consentano a veicoli fino a 8 metri di lunghezza di accedere in sicurezza alle piazzole, uscirvi e servirsi dell'area *camper service*;

g) colonnine per i servizi di ricarica elettrica;

h) recinzione dell'intera area;

i) allestimento tecnologico per la totale automazione al fine del controllo e della gestione degli accessi, della gestione dei pagamenti tramite casse automatiche di pagamento o altri sistemi di pagamento elettronico come *app* e/o sistemi digitali tipo I.o.T.;

j) pavimentazione idonea a garantire il corretto deflusso delle acque piovane;

k) connessione *internet* e *wifi* per accesso utenti ad eccezione di quelle aree ove non sia possibile adottare tali tecnologie.

4. I comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture privilegiando la realizzazione e la gestione diretta.

5. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 4.

Art. 25.

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente anche in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti con contratti non superiori a tre mesi consecutivi con il medesimo soggetto.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 26.

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture turistico-ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative nonché da enti o imprese per il soggiorno dei propri associati o dipendenti e loro familiari.

2. Le case per ferie non possono effettuare la locazione delle unità abitative tramite le strutture presenti sul web per la prenotazione di strutture turistico-ricettive e le agenzie di viaggio e soggiorno.

3. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

Art. 27.

Ostelli

1. Sono ostelli le strutture turistico-ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti per il conseguimento di finalità sociali, culturali,

COPIA
NON

assistenziali, religiose, sportive e ricreative e da soggetti privati in forma imprenditoriale.

2. Nel caso di gestione da parte di associazioni l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

Art. 28.

Rifugi escursionistici, rifugi montani e bivacchi

1. Sono rifugi escursionistici le strutture turistico-ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati e situate a un'altezza non superiore a 1.000 metri sul livello del mare.

2. Sono rifugi montani i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti oltre 1.000 metri sul livello del mare.

3. I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.

4. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

5. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 29.

Turismo rurale

1. Per la disciplina del turismo rurale rimane fermo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modificazioni.

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 21/2001 e successive modificazioni le parole "ospitalità e/o di ristorazione" sono sostituite dalle parole "ospitalità e ristorazione".

Art. 30.

Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture turistico-ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree delimitate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei villaggi turistici sono consentite con la SCIA di cui all'articolo 9:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente;

b) l'attività di vendita al dettaglio nel rispetto delle disposizioni di legge e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato;

c) l'attività di centro benessere, ivi comprese saune, bagni turchi e bagni a vapore, sia per le persone alloggiate sia per il pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

Sezione III
Altre strutture turistico-ricettive

Art. 31.
Marina resort

1. Per la disciplina dei *marina resort* rimane fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8.

Art. 32.
Alloggi nautici diffusi

1. Per alloggio nautico diffuso si intende la struttura turistico-ricettiva composta da un'unità centralizzata che offre servizi comuni e da unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di *tracking* e di sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il numero minimo delle unità da diporto deve essere almeno pari a cinque. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. La pulizia delle unità da diporto e il cambio di biancheria sono effettuati almeno ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura turistico-ricettiva. L'attività è in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni ovvero in altre unità delocalizzate comunque organizzate.

2. L'avvio delle attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentarsi al Comune presso cui le strutture sono ubicate.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale predisposto dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

COPIA
NON

4. Il comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

5. Presso il dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita l'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi.

6. L'elenco degli alloggi nautici diffusi viene reso pubblico e fruibile sul *web* a cura del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 33.

Boat & breakfast

1. Si intende per *boat & breakfast* l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto, comprendente il pernottamento e la prima colazione.

2. All'attività di *boat & breakfast* non possono essere adibite più di quattro unità da diporto.

3. Le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi di cui agli articoli 31 e 32 trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di *boat & breakfast*.

4. L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 è abrogato.

Art. 34.

Esercizio delle attività turistico-ricettive di cui alla sezione III

1. L'esercizio delle strutture turistico-ricettive di cui alla presente sezione, ad eccezione delle locazioni turistiche, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 9, in cui va attestato anche il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 va comunicata anche al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Art. 35.

Locazioni turistiche

1. Si definiscono locazioni turistiche le brevi locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o di parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno per un periodo pari o inferiore a 30 giorni consecutivi con lo stesso cliente. Esse concorrono all'erogazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni;

COPIA
NOTA

b) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni;

c) l'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

d) l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni;

e) l'articolo 13 quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

f) l'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

g) l'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni.

3. Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta o in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari o società di gestione di intermediazione immobiliare.

4. L'attività di locazione turistica è svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto dei fabbricati, in possesso di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti nonché dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione.

5. Per l'avvio dell'attività ricettiva tramite locazioni brevi in forma non imprenditoriale prevista dal presente articolo il locatore è tenuto a presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del comune territorialmente competente che è successivamente trasmessa al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo contenente:

a) un modello di offerta di ospitalità;

b) l'indirizzo della struttura;

c) la capienza dell'immobile o della parte di immobile destinata a locazioni brevi;

d) le generalità del proprietario dell'immobile o dell'usufruttuario o, nel caso in cui sia persona diversa, di chi gestisce l'attività eventualmente tramite contratti di locazione, sublocazione o comodato;

e) la dichiarazione concernente il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente articolo e, segnatamente, dall'articolo 13 ter, comma 7, del decreto legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni.

6. A fini di rilevazione statistica i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia la gestione di unità abitative per locazioni turistiche ovvero i soggetti di cui al comma 3, ottemperano in regime amministrativo semplificato ai seguenti adempimenti:

COPIA
NOTA

a) riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;

b) trasmissione giornaliera telematica dei dati nel rispetto delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.

7. Le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni possono assumere la denominazione di locazioni turistiche in dimore d'epoca.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica.

Capo III Vigilanza e sanzioni

Art. 36.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di Polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli alloggi agrituristici, degli alloggi nautici diffusi, dei *boat & breakfast* e dei *marina resort*, sono esercitate dal dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e dai comuni competenti per territorio.

2. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di Polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo per gli alloggi nautici diffusi, per i *boat & breakfast* e per i *marina resort* sono esercitate dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il comune territorialmente competente, che esercita anche le funzioni di controllo ai sensi della presente legge e al quale spetta il gettito derivante dalle sanzioni riscosse.

Art. 37.

Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività turistico-ricettiva

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 6, qualora venga accertata la gestione di una delle attività turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge in mancanza della SCIA ovvero in mancanza di uno o più requisiti previsti per il titolare e per il gestore, i dipartimenti regionali competenti alle funzioni di vigilanza e controllo dispongono la chiusura dell'attività dandone comunicazione alle autorità competenti.

COPIA
NOTA

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori della struttura turistico-ricettiva per il livello minimo di classificazione previsto dai relativi decreti assessoriali, il dipartimento regionale competente sospende temporaneamente l'attività assegnando un termine, non superiore a novanta giorni entro il quale il gestore o il titolare della struttura turistico-ricettiva provvedono a conformare la struttura alle disposizioni vigenti. Decorso inutilmente il termine il dipartimento competente dispone la chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 o l'adozione di un provvedimento di sospensione per un periodo limitato si applicano anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge non abbia consentito agli uffici competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento di chiusura o di sospensione dell'attività il dipartimento regionale competente, previa diffida ad ottemperare entro un termine non superiore a cinque giorni, trasmette gli atti al comune territorialmente competente entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine ai fini dell'esecuzione coattiva del provvedimento, con le modalità di apposizione dei sigilli, nell'ipotesi di mancato adempimento della suddetta diffida.

Art. 38.

Sanzioni amministrative

1. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, o le effettuano in maniera incompleta sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2.

4. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che non espongono la tabella di cui all'articolo 13 o la espongono in modo non perfettamente visibile sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

5. Il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di indicare il CIN nell'insegna e di esporlo all'esterno delle strutture turistico-ricettive in modo tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso da parte dell'utenza sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2,500,00.

6. Chi gestisce una delle strutture turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 35, senza aver presentato

COPIA
NOTA

la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 ad euro 6.000,00.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione assegnato.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00:

a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura diverso da quello autorizzato;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicare tale circostanza ai dipartimenti regionali competenti entro 30 giorni dal verificarsi delle variazioni;

c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato con la classificazione.

9. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 39.

Modifica di norme

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni, le parole "alle province regionali" sono sostituite dalle parole "al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo".

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, dopo le parole "delle strutture extra-alberghiere." è aggiunto il seguente periodo: "Alla classificazione provvede il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.".

3. Gli articoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 40.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, resta fermo quanto previsto dal decreto assessoriale 22 novembre 2018, n. 3098/S2TUR e successive modificazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 5, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si adeguano alle disposizioni del medesimo decreto entro il 30

COPIA
NOTA

giugno 2026, ad eccezione di quelle relative alle superfici minime delle camere ed alle relative cubature.

Art. 41.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 febbraio 2025.

*Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*

SCHIFANI

AMATA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il punto 4.4 dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", così dispone:

"Allegato I

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

4.4 Controllo dell'incendio.

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefatti (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).

4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:

a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;

b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.

Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.

7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.

8. Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845

devono essere adottati i seguenti parametri minimi:

- a) livello di pericolosità 1;
- b) protezione interna;
- c) alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.”.

Nota all'art. 8, comma 1:

Gli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 11

(art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.(La Corte costituzionale, con sentenza 440/1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92

(art. 90 T.U. 1926)

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo¹⁹⁹, o per infrazioni alla legge sul lotto²⁰⁰, o per abuso di sostanze stupefacenti.”.

Nota all'art. 8, comma 3:

L'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, così dispone:

“Ambito di applicazione della documentazione antimafia.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di

rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

3 bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, così dispone:

“Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attività di competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.

5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante

posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

8. La sospensione dell'attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.

10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 *quinquies* e 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Nota all'art. 9, comma 2:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”, è pubblicato nelle Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 13 *ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”, così dispone:

“Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale.

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene

e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13 *quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:

a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.

96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in

relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13 *quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali».

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.”.

Nota all'art. 12, comma 3:

L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.”, così dispone:

“Obbligo di fornire dati statistici.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I

proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.”.

Nota all'art. 12, comma 4:

L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”, così dispone:

“Art. 109

(art. 107 T.U. 1926)

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”.

Nota all'art. 16, comma 1:

L'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.”, così dispone:

“Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri.

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.”.

Nota all'art. 18, comma 1:

Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”, vedi nota all'art. 9, comma 2.

Nota all'art. 20, comma 1:

La legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 9 agosto 2013, n. 37, S.O.

Nota all'art. 20, commi 2 e 4 e all'art. 39, comma 2:

L'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 4 dell'articolo 20 e dal comma 2 dell'articolo 39 che si annotano, risulta il seguente:

“Requisiti dell'albergo diffuso.

1. I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

- a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;
- b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);
- c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;
- d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);
- e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;
- f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;
- g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;
- h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. (comma abrogato).

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.

4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di

vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2.

5. I requisiti per la classificazione in stelle sono identici a quelli per la classificazione delle strutture extra-alberghiere. *Alla classificazione provvede il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.*

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.”.

Nota all’art. 20, comma 3:

L’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono:

a) centro storico: il centro storico (Zona A) è da intendersi come parte del territorio comunale interessato da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) borghi marinari e rurali: aree in tal modo qualificate dai comuni, purché caratterizzate da elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzate da identità culturale e paesaggistica;

c) turismo sostenibile: attività che cerca di minimizzare gli impatti sull'ambiente e di evitare la perdita delle tradizioni locali e le destabilizzazioni economiche nel territorio, generando contemporaneamente reddito, occupazione e la conservazione degli ecosistemi locali, e che inoltre guarda al mantenimento o al recupero della solidarietà tra le diverse generazioni delle comunità ospitanti;

d) albergo diffuso: possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati ubicati non solo nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comune ma anche in strutture fuori dal centro abitato, per non oltre il 50 per cento delle camere, e distanti non oltre 500 metri effettivi dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali;

e) unità abitative: le unità abitative possono essere costituite da camere o alloggi.

2. Nei comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di zone di centro storico (Zona A), gli alberghi diffusi possono essere ubicati nelle aree individuate dagli stessi comuni come di interesse storico, architettonico o monumentale.”.

Nota all’art. 21, comma 1:

La legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 1° marzo 2010, n. 10.

Nota all’art. 21, comma 2:

La legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, recante “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 giugno 2019, n. 30, S.O.

Nota all'art. 22, comma 3:

L'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.", così dispone:

"Contratti di locazione di natura transitoria.

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4 *bis*.
3. E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore."

Nota all'art. 23, commi 2 e 3:

L'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Norme urbanistiche.

1. *I campeggi sono realizzati nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e dei requisiti di cui all'allegato A nelle aree appositamente indicate dagli strumenti urbanistici generali comunali.*
2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
4. L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
5. È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
7. Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.
7 bis. (comma abrogato)".

Note all'art. 24, comma 3:

L'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada.", così dispone:

“Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.”.

L'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.”, così dispone:

“Art. 185 Cod. Str. - Impianti di smaltimento igienico-sanitario.

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
 - b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione

depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.”.

Nota all'art. 29, commi 1 e 2:

L'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota, risulta il seguente:

“Turismo rurale.

1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.

3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) offerta di *ospitalità e ristorazione* e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità:

1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni;

2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole;

b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;

c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.

5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competente.
7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.”.

Nota all'art. 31, comma 1:

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, recante “Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 2

Marina resort.

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti come "marina resort" le strutture turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative.
2. Al fine della equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2016.
3. Lo specchio acqueo presso cui insistono i marina resort presenta le caratteristiche di idoneità dei fondali all'approdo previste dalla vigente disciplina statale e comunitaria e risulta opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti-barca, con presenza di adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.
4. I soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3, assicurano:
 - a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
 - b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato;
 - c) un'adeguata informazione ai soggetti fruitori dei servizi sulle caratteristiche marittime dello specchio acqueo e le prescrizioni eventualmente vigenti per l'accesso e l'uscita dei natanti dall'area ricettiva.
5. Entro il termine inderogabile di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con apposita deliberazione definisce le modalità di apertura e di esercizio dei marina resort nonché la relativa classificazione.

Art. 3

Procedimento amministrativo.

1. L'avvio delle attività di marina resort è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate. La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale di cui al comma 4. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.
3. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

4. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 2, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale, adotta il modello regionale per la segnalazione certificata di inizio attività dei marina resort.

5. Presso il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale delle strutture di marina resort. A tal fine i comuni sono tenuti a trasmettere ed aggiornare, entro 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni certificate, copia delle stesse al dipartimento regionale.

6. L'elenco delle strutture di marina resort viene reso pubblico e fruibile sul web a cura del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, d'intesa con il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo anche al fine di renderlo accessibile sulle pagine web destinate alla promozione turistica della Sicilia.

7. Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune in cui sono insediate ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla presente legge.”.

Nota all'art. 32, comma 2:

Per l'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, vedi nota all'art. 9, comma 1.

Nota all'art. 35, comma 2, lett. a):

L'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.”, così dispone:

“Ambito di applicazione.

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 *bis*, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 *bis*, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”.

Nota all'art. 35, comma 2, lett. b):

L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di

federalismo Fiscale Municipale.”, così dispone:

“Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1 *bis*. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.

1 *ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3 *bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono

isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.”.

Nota all'art. 35, comma 2, lett. c):

L'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.”, così dispone:

“Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche.

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.”.

Nota all'art. 35, comma 2, lett. d):

L'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”, così dispone:

“Regime fiscale delle locazioni brevi.

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

3 bis. (comma abrogato).

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta, a titolo d'acconto del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

5 bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta

sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5 *ter*. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5 *bis* del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

7 *bis*. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.”.

Nota all'art. 35, comma 2, lett. e):

L'articolo 13 *quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive.

1. All'articolo 4, comma 5 *bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li

rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

5. (comma abrogato).

6. (comma abrogato).

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34 *ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.”.

Nota all'art. 35, comma 2, lett. f):

Il comma 595 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, così

dispone:

“Art. 1

595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.”.

Nota all'art. 35, comma 2, lett. g):

L'articolo 13 *ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”, così dispone:

“Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale.

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7:

a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di

maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.

All'articolo 13 *quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali».

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.”.

Nota all'art. 35, comma 5, lett. e):

Per l'articolo 13 *ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”, vedi nota all'art. 35, comma 1, lett. g).

Nota all'art. 35, comma 6, lett. b):

Per l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.”, vedi nota all'art. 12, comma 3.

Nota all'art. 35, comma 7:

Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”, vedi nota all'art. 9, comma 2.

Nota all'art. 36, comma 3:

L'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, così dispone:

“Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.”.

Nota all'art. 39, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante “ Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

1. Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 e non oltre il 30 giugno 2006 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal D.P.Reg. 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Sono, altresì, assegnate *al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo* le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.

3. Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:

- a) il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) il sindaco del comune capoluogo;
- c) due sindaci dei comuni della provincia;
- d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
- e) tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
- f) due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
- g) tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
- h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

4. La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.”.

Nota all'art. 39, comma 2:

Per l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.", vedi nota all'art. 20, commi 2 e 4.

Nota all'art. 40, comma 1:

Il decreto assessoriale 22 novembre 2018, n. 3098/S2TUR, recante "Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 30 novembre 2018, n. 51.

LAVORI PREPARATORI (n. 604-125-251-324-338/A)

Disegno di legge n. 604 - *Disciplina delle strutture turistico-ricettive*. Abbinato ai disegni di legge nn. 125-251-324-338 nella seduta n. 62 del 22 novembre 2023 e adottato quale testo base.

Disegno di legge n. 125 - *Introduzione delle "Dimore Storiche" fra le strutture ricettive della Sicilia di cui all'articolo 3 della legge 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i.*. Abbinato ai disegni di legge nn. 604-251-324-338 nella seduta n. 62 del 22 novembre 2023.

Disegno di legge n. 251 - *Riforma organica del turismo nella Regione Siciliana*. Abbinato ai disegni di legge nn. 604-125-324-338 nella seduta n. 62 del 22 novembre 2023.

Disegno di legge n. 324 - *Norme sul turismo*. Abbinato ai disegni di legge nn. 604-125-251-338 nella seduta n. 62 del 22 novembre 2023.

Disegno di legge n. 338 - *Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso, modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11*. Abbinato ai disegni di legge nn. 604-125-251-324 nella seduta n. 62 del 22 novembre 2023.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione il 12 ottobre 2023.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro (V) il 18 ottobre 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 58 del 25.10.2023, n. 62 del 22.11.2023, n. 72 del 23.01.2024, n. 89 del 10.04.2024, n. 90 del 17.04.2024, n. 93 del 23.04.2024, n. 101 del 10.07.2024, n. 102 del 17.07.2024

Abbinato ddl 604-125-251-324-338 nella seduta n. 62 del 22 novembre 2023

Esitato per l'Aula nella seduta n. 102 del 17 luglio 2024.

Relatore: Ferrara.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 148 del 14 gennaio 2025, n. 149 del 21 gennaio 2025, n. 150 del 22 gennaio 2025, n. 151 del 28 gennaio 2025, n. 152 del 29 gennaio 2025, n. 156 del 12 febbraio 2025.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 156 del 12 febbraio 2025.

(2025.9.507)01

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

MELANIA LA COGNATA, *direttore responsabile*

PIO GUIDA, *condirettore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 5,75

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione